

OVA [signature] (3)

Eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale del nuovo art. 91, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal decreto-legge n. 212 del 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2011

b

L'art. 13 del decreto in esame, nell'introdurre un nuovo comma all'art. 91, c.p.c., stabilisce che, nelle cause davanti al giudice di pace di valore fino a mille euro, per le quali non è obbligatoria l'assistenza di un legale (in virtù della modifica dell'art. 82, primo comma, c.p.c., operata dallo stesso decreto in esame, che ha elevato a mille euro il limite per l'autodifesa), il giudice non può condannare la parte soccombente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite in favore del vincitore per una somma superiore al valore della domanda.

La conseguenza pratica del predetto limite è che ben può verificarsi l'ipotesi in cui, a causa dell'esiguità del valore della domanda, il giudice condanni il soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice per un importo insufficiente a risarcire completamente dette spese, sicché la parte vincitrice, da un lato, non potrebbe dolersi, in sede di impugnazione, dell'incongruità della somma liquidata dal giudice a titolo di refusione delle spese legali, avendo il magistrato operato in applicazione di una norma di legge e, dall'altro, dovrebbe corrispondere direttamente al proprio avvocato la residua parte delle competenze legali, in forza dell'art. 2, Capitolo 1, del decreto del Ministro della giustizia n. 127/2004 (tariffario forense), a mente del quale *"Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali"*.

La motivazione posta a base del provvedimento di urgenza, desumibile dalla relazione illustrativa, è che, nelle cause in cui la parte può ricorrere all'autodifesa ai sensi dell'art. 82 c.p.c., sarebbe giusto, per l'ipotesi normale in cui il giudice decida di applicare il principio della soccombenza, porre un limite all'importo della condanna del soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dal vincitore, in quanto quest'ultimo si sarebbe potuto difendere da solo, evitando così tali spese.

Ebbene, la norma dà evidentemente luogo ad una ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa, violando così il combinato disposto degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., essendo dichiaratamente finalizzata a **sanzionare** la parte vincitrice, tramite il meccanismo della compensazione delle spese di lite - ancorché operante in modo indiretto, parziale ed eventuale - per il sol fatto che essa abbia preferito, nella cause innanzi al giudice di pace di valore fino a € 1.000,00, la difesa tecnica all'autodifesa.

La nomina di un difensore, tuttavia, non è un mero capriccio, come pare intendere il Governo nella motivazione ufficiale contenuta nella relazione illustrativa, ma è l'espressione di un

diritto **inviolabile** finalizzato ad ottenere, tramite l'intervento del professionista, una migliore difesa e, quindi, maggiori probabilità di vittoria.

La norma qui censurata, in sostanza, colpevolizzando l'esercizio del diritto di difesa per il sol fatto che la parte vincitrice avrebbe potuto difendersi da sola, non può trovare accesso nel nostro ordinamento, per il quale il diritto di difesa è connotato da un'assoluta sacralità.

La norma introdotta dal decreto-legge in discorso è illegittima anche per contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, preservato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Essa, infatti, limitando le spese legali liquidabili in favore della parte vincitrice, nelle cause davanti al giudice di pace per le quali non è previsto l'obbligo di assistenza di un legale, ad un importo non superiore al valore della domanda, costituisce un possibile ostacolo alla soddisfazione del diritto alla tutela giurisdizionale soprattutto in quelle cause nelle quali la parte scelga di farsi difendere da un avvocato ed il valore della domanda sia talmente esiguo che il residuo importo delle spese legali che la parte vincitrice dovrebbe corrispondere al proprio avvocato per effetto del predetto limite, sarebbe sicuramente maggiore del valore del diritto sostanziale giudizialmente accertato, da cui deriverebbe, paradossalmente, una sostanziale sconfitta per il soggetto vincitore.

Questa situazione è gravemente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito, il quale *“si estende anche alle spese che devono essere sostenute per agire in giudizio”* (vedi sentenza Corte cost. n. 223/2001).

La fattispecie qui in esame, del resto, è molto simile a quella vagliata dalla Consulta nella sentenza n. 223/2001, più sopra citata, nella quale, analogamente, la norma veniva dichiarata incostituzionale, in quanto, nel prevedere la fondatezza delle pretese azionate contro un ente pubblico da una moltitudine di utenti e la conseguente estinzione dei giudizi in corso, aveva disposto indiscriminatamente la compensazione delle spese di lite, senza operare alcun discrimine al fine di bilanciare gli opposti interessi in gioco.

In essa, infatti, si legge che *“Il legislatore, nell'introdurre fattispecie di estinzione ex lege di giudizi in corso, può anche eccezionalmente prevedere la compensazione delle spese legali, in un quadro di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.*

Ma tale bilanciamento non è stato effettuato. La rigidità della regola della compensazione sacrifica sempre e comunque il diritto della parte, che abbia fondatamente adito il giudice, di ottenere il rimborso delle spese processuali”.

La norma in questione, pertanto, appare illegittima anche per contrasto con il primo comma dell'art. 24, Cost., non operando alcun contemperamento degli interessi in gioco, ma dando prevalenza assoluta all'esigenza di tutelare la parte soccombente nelle cause in cui non è necessaria

l'assistenza di un legale, giustificando tale prevalenza con l'assurda considerazione che detta parte non avrebbe alcuna colpa se la parte vincitrice preferisca farsi difendere da un avvocato, senza preoccuparsi minimamente del fatto che la tutela indiscriminata del menzionato interesse della parte soccombente può comportare, in determinati casi, la lesione del diritto della controparte alla effettività della tutela giurisdizionale, protetto dall'art. 24, primo comma, Cost..

Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dal predetto 24, primo comma, infatti, non è da intendersi soltanto nella sua accezione formale, cioè quale diritto di agire in giudizio, ma anche nella sua valenza sostanziale, vale a dire quale diritto di ottenere una tutela effettiva della situazione giuridica accertata dalla sentenza: in questo senso la Corte costituzionale, in numerose sentenze, parla di "***principio di effettività della tutela giurisdizionale***".

Anche la Cassazione ritiene, peraltro, con orientamento costante, che l'esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (Cfr., tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto.

In conclusione la norma introdotta dal decreto-legge in esame appare in contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.